



Città di Manoppello (Pe)

(Titolo concesso con DPR del 13 Luglio 2004 - CC n.49/2004)

Sito internet: www.comune.manoppello.pe.it

PEC: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

Tel 0858590003

e-mail: comunemanoppello@tin.it

Fax 0858590895

P. IVA 00947010682

Piazza Giancarlo CIPRESSI, 1 – CAP 65024 C.F. 81000530683

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

(art.6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n.193)



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 6 del 23.03.2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 - Soggetti interessati

Art. 4 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

Art. 6 - Contribuenti ammessi alla procedura

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 9 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 10 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 11 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 12 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 13 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento reca disposizioni sull'applicazione della definizione agevolata dei carichi pendenti delle entrate comunali anche tributarie, come prevista dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.**
- 2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Manoppello a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016.**
- 3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi e il Concessionario della Riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**
- 4. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.**

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

- 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:**
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;**
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);**
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;**
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.**
- 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano**

limitatamente alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni di pagamento recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
 - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni di pagamento che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 4 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione di pagamento a seguito di atti definitivi.

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

- 1) E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016

Art. 6 - Contribuenti ammessi alla procedura

- 1) Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2) Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
- 3) Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
- 4) Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
- 5) Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, così come definito ai sensi dell'art. 1, a pena di decadenza entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante consegna diretta o posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto e messo a disposizione, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica dell'istruttoria.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 9 comma 1. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 4 rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di

decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

- 4. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.**

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

- 1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni di pagamento, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.**
- 2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.**

Art. 9 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:**
 - a) versamento unico: entro il 30 settembre 2017;**
 - b) versamento in due rate di pari importo: entro il 30 settembre 2017 e 30 giugno 2018;**
 - c) versamento in tre rate di pari importo: entro il 30 settembre 2017, 31 gennaio 2018 e 30 giugno 2018;**
 - d) versamento in quattro rate di pari importo: entro il 30 settembre 2017, 31 gennaio 2018, 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018.**

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 10 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2 comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 11 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si dà luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Art. 12 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 comma 1 i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 13 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di eseguibilità del relativo atto deliberativo di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.